



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione  
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

Rif. Prot. n.0002837 del 26/01/2022

Alla Corte dei conti  
Ufficio di controllo di legittimità sugli atti  
della Presidenza del Consiglio dei Ministri,  
del Ministero della Giustizia  
e del Ministero Affari Esteri  
e della cooperazione internazionale

[controllo.legittimita.pcge.ricezioneatti@corteconticert.it](mailto:controllo.legittimita.pcge.ricezioneatti@corteconticert.it)

e p.c. Dott.ssa Silvia Scozzese  
[s.scozzese@governo.it](mailto:s.scozzese@governo.it)

**Oggetto:** Ordinanza speciale n.30 del 31 dicembre 2021 avente ad oggetto “*Interventi di ricostruzione degli immobili dei Comuni di Mogliano, Montelparo e Castelraimondo*”.  
**Chiarimenti.**

Con riguardo all’ordinanza speciale n.30 del 31 dicembre 2021 recante “*Interventi di ricostruzione degli immobili dei Comuni di Mogliano, Montelparo e Castelraimondo*”, ed al rilievo formulato, si forniscono i seguenti chiarimenti:

**Il rilievo** in questione ripercorre la criticità già segnalata con riguardo **all’articolo 2** dell’ordinanza speciale n. 29 del 31 dicembre 2021 recante “*Disposizioni di modifica e integrazione delle ordinanze speciali*”, a superamento della quale, in accoglimento del rilievo, è stata rappresentata l’intenzione, di riformulare, nella prima Cabina di Coordinamento utile, il testo dell’articolo come segue:

**“Articolo 2**

**(Disposizioni per l’accelerazione del processo di ricostruzione)**

- 1. Le professionalità esterne di cui si possono avvalere, ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, le Strutture di supporto per l’attuazione degli interventi previste nelle ordinanze speciali adottate ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del decreto legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020, possono essere individuate, in ragione dell’urgenza, anche in assenza di procedura comparativa in deroga al comma 6-bis del medesimo articolo 7, all’interno degli elenchi di cui all’articolo 2 dell’ordinanza n. 114 del 2021 ovvero degli elenchi disponibili presso altri enti o soggetti pubblici. I relativi incarichi possono essere conferiti entro il limite di euro 75.000.*
- 2. Gli oneri derivanti dal conferimento degli incarichi di cui al comma 1 sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.”.*

Cordiali saluti

Il Commissario Straordinario  
On. Avv. Giovanni Legnini